



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Seduta del 28 luglio 2015 n. 70

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **28** del mese di **luglio** alle ore **17.55** in Ortona, presso la sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta straordinaria di 1^a convocazione.

Sono presenti:

il Sindaco

Pres. Ass.

d'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

Consiglieri Comunali:

Pres. Ass.

1 - CASTIGLIONE Leo

	X
--	---

2 - CIERI Tommaso

	X
--	---

3 - COCCIOLA Ilario

X	
---	--

4 - COLETTI Tommaso

X	
---	--

5 - D'ANCHINI Tommaso

	X
--	---

6 - RICCI Carlo Emanuele M.

X	
---	--

7 - DI MARTINO Remo

	X
--	---

8 - FRATINO Nicola

	X
--	---

09 - MARINO Patrizio

Pres. Ass.

X	
---	--

10 - MENICUCCI Luigi

X	
---	--

11 - MUSA Franco

X	
---	--

12 - NAPOLEONE Giulio

	X
--	---

13 - SCARLATTO Alessandro

X	
---	--

14 - SCHIAZZA Simonetta

X	
---	--

15 - SCIMO' Francesco

X	
---	--

16 - UCCELLI Marco Luigi

X	
---	--

Consiglieri assegnati

17

Consiglieri in carica

17

Risultando in totale: presenti n. **11** e assenti n. **6** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del consiglio, Avv. Ilario Cocciola pone in discussione l'argomento in oggetto. Illustra l'argomento il Sindaco d'Ottavio.

Intervengono i consiglieri Menicucci, Musa, che pone quesiti al Dirigente del settore finanziario, dott. De Francesco, Coletti, il Presidente del consiglio, Musa, che presenta un emendamento.

Il dirigente De Francesco risponde alle domande poste ed esprime parere sfavorevole sull'emendamento proposto.

Interviene, come da resoconto allegato, il consigliere Coletti.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento del consigliere Musa che non viene approvato con la seguente votazione: voti favorevoli 2 (Cocciola e Musa), contrari n. 6 , astenuti n. 3 (Sindaco, Ricci e Scimò).

Infine il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della predetta legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

RICHIAMATI in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dal comma 651 dell'articolo unico della citata legge 147, per il quale il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

VISTO quindi l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con propria deliberazione n. 30 in data 12 giugno 2014, il quale all'articolo 47 prevede che, ai fini della determinazione della tariffa in discorso, il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RAMMENTATO che il successivo art. 48 del citato regolamento stabilisce che nella commisurazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999. La tariffa è determinata dal Comune, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, per anno solare, articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, tenuto conto dei predetti obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;

OSSERVATO quindi che la competenza in merito all'approvazione del piano finanziario e delle tariffe della TARI è riconosciuta al Consiglio Comunale;

RICHIAMATA, quindi, la deliberazione G.C. n. 169 del 20.07.2015 con la quale, al solo fine della approvazione dello schema di bilancio di previsione annuale 2015 e triennale 2015 – 2017, si era provveduto ad approvare lo schema del predetto piano finanziario, nonché della ipotesi di sistema tariffario del tributo di che trattasi, da sottoporre alla approvazione definitiva del Consiglio Comunale;

RAMMENTATO che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è garantito mediante affidamento alla partecipata comunale Ortona Ambiente srl;

PRESO ATTO CHE:

- con nota del 16.06.2015, al prot. dell'Ente n. 20150016535 in data 16.06.2015, il gestore del servizio rifiuti ha fornito, per la parte di propria competenza, gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;
- il Settore Servizi finanziari, di concerto con il III Settore, ha determinato gli ulteriori elementi di costo del servizio, particolarmente per quanto concerne gli oneri di smaltimento e recupero, nonché i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell'Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;
- il Settore III ha provveduto alla elaborazione della parte descrittiva del Piano Finanziario;

VISTO quindi lo schema di Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2015, allegato alla citata deliberazione G.C. n. 169 quale parte integrante e sostanziale della medesima;

OSSERVATO che il predetto schema individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di € 4.145.013,40, come da allegato citato;

VISTA, altresì, la proposta di sistema tariffario per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2015, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, ugualmente allegata alla deliberazione G.C. n. 169 sotto le lettere b) e c);

TENUTO CONTO CHE, ai fini della determinazione delle tariffe:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

RITENUTO, pertanto, di dover far proprie le risultanze della deliberazione G.C. n. 169 del 20.07.2015, in precedenza richiamata, e quindi provvedere alla definitiva approvazione dei documenti in questione;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31-03-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31-05-2015;

VISTO, infine, il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato, da ultimo, differito al 30-07-2015;

RICHIAMATE le disposizioni recate dal comma 15 dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011, a mente del quale a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria di questo Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, resi ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli 10, contrari 1 (Musa), resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non ritrascritte;
- 2) Di far proprie le risultanze della deliberazione G.C. n. 169 del 20.07.2015;
- 3) Di approvare, conseguentemente, secondo le disposizioni del comma 683 dell'articolo unico della legge 147/2013, il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015 di cui all'articolo 47 del Regolamento comunale di applicazione della TARI, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale,
- 4) Di approvare altresì, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere b) e c) quale parte integrante e sostanziale;

- 5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente;

Stante l'urgenza di provvedere in merito

Con voti favorevoli 10, contrari 1 (Musa), resi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Il Presidente passa all'ultimo punto all'ordine del giorno.

Intervengono il Sindaco, che propone il rinvio dell'argomento al prossimo consiglio utile, e il consigliere Coletti, come da resoconto allegato.

Alle 20,55, avendo esaurito la discussione dei punti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **I. COCCIOLA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to. **T. COLETTI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 27 agosto 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 27 agosto 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**